

Atto amministrativo — Effetti entro un termine tassativo — Necessità di tempestiva notifica.

Il ritardo nella notifica di un atto amministrativo non influisce sulla legittimità del provvedimento.

Quando però l'atto amministrativo deve essere non solo emesso, ma deve produrre i suoi effetti entro un termine tassativo, la notifica all'interessato acquista importanza di elemento essenziale, la cui mancanza, come il semplice ritardo, non può non influire sulla legittimità dell'atto.

526 V Sezione, 11 luglio 1941, n. 461 — Pres. FAGIOLARI — Est. BARRA CARACCIOLIO — Banco di Napoli.

Applicazione della legge razziale — Esclusiva cognizione del Ministro dell'Interno solo in tema di determinazione della razza dei singoli soggetti.

L'art. 26 del r. d. l. 17-11-38 n. 1728, per la difesa della razza italiana, che attribuisce alla esclusiva cognizione del Ministro per l'Interno la risoluzione, caso per caso, delle questioni relative all'applicazione del decreto medesimo, intende far riferimento soltanto alla questione pregiudiziale relativa alla determinazione della razza dei singoli soggetti. (1).

(1) Il Collegio ha così motivato:

« La eccezione è basata dall'Istituto resistente sull'articolo 26 del regio decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728, per la difesa della razza italiana, che attribuisce al Ministro per l'Interno — sentiti i Ministri eventualmente interessati e previo parere di una Commissione da lui nominata — la risoluzione, caso per caso, delle questioni relative alla applicazione del decreto medesimo. Per espresso disposto del capoverso dell'articolo, il provvedimento del Ministro non è soggetto ad alcun gravame, sia in via amministrativa, sia in via giurisdizionale.

« Dall'ampia dizione dell'articolo il Banco di Napoli, che a sostegno della propria tesi invoca anche talune recenti decisioni della Corte dei Conti, deduce che al controllo della autorità giudiziaria ordinaria o degli altri organi giurisdizionali normalmente competenti sono state sottratte le controversie di qualsiasi genere che implicano comunque l'interpretazione o l'applicazione delle varie norme contenute nel decreto. Alla esclusiva cognizione del Ministro andrebbe, devoluto anche il presente ricorso, in cui si fa questione sulla decorrenza del provvedimento di dispensa dal servizio, emanato in applicazione degli articoli 13 e 20 del decreto-legge, e sulla liquidazione al Rag. Falco dello speciale trattamento di quiescenza previsto dai successivi articoli 21 e 22.

« Ma una sì lata interpretazione, aderente solo apparentemente alla lettera della legge, non è meritevole di accoglimento.

« Gova premettere che, secondo la terminologia giuridica corrente, il termine « questione » implica un punto dubbio o controverso, costituente antecedente logico della decisione. In ogni controversia si presenta sempre almeno una questione: quella, cioè, finale o principale, da cui la decisione scaturisce; ma il termine « questione » è comunemente usato per indicare le questioni di carattere pregiudiziale, la cui risoluzione, *incidenter tantum*, deve necessariamente precedere la risoluzione della questione terminale del giudizio. Costituiscono tipico esempio di questioni pregiudiziali, che possono formare oggetto anche di giudizio principale, quelle relative a qualità « stati di persone fisiche o giuridiche, suscettivi di produrre conseguenze in relazione a rapporti giuridici svianti. Ora, sembra evidente alla Sezione che il termine « questione » non è stato impropriamente usato, come sinonimo dell'altro « controversia », per deferire alla autorità amministrativa qualsiasi giudizio implicante la interpreta-

zione o applicazione dei vari principi di diritto singolare stabiliti dal decreto, ma per indicare, invece, la questione pregiudiziale, di fondamentale importanza, relativa alla determinazione della razza dei singoli soggetti. E di ciò si ha una non equivoca conferma — oltre che nella circolare 22 dicembre 1938, n. 9290, del Ministero degli Interni, Direzione Generale per la Demografia e per la Razza, in sé e per sé non decisa — nella legge 13 luglio 1939, n. 1024, avente valore di interpretazione autentica, i cui articoli 4 e 5 rispettivamente stabiliscono che il provvedimento emanato dal Ministro, sotto forma di decreto, ha valore, a ogni effetto giuridico, esclusivamente per la dichiarazione di razza, e che alla competenza esclusiva del Ministro è riservata ogni decisione in materia razziale.

« In contrario non vale asserire che il decreto-legge n. 1728 ha scopo e impronta prevalentemente politici, per dedurne che, implicando ogni controversia relativa alla sua interpretazione o applicazione un giudizio squisitamente politico, la negazione del diritto di azione o di ricorso trova la sua giustificazione nella maggiore idoneità della autorità amministrativa a valutazioni di ordine politico. E, invero, anche a voler ritenere che la legge n. 1024 non abbia chiarito nel già indicato senso il significato dell'art. 26, non bisogna dimenticare che il ricorso agli organi giurisdizionali costituisce garanzia fondamentale concessa dall'ordinamento giuridico a ogni soggetto di diritto e che, come più volte affermato dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione e di questo Consesso, le norme che negano il giudice vanno conseguentemente interpretate con speciale cautela. A quanto sopra si aggiunga che l'attribuzione alla cognizione esclusiva della autorità amministrativa di ogni e qualsiasi controversia in tema di interpretazione ed applicazione del decreto-legge in esame non sembra necessaria ai fini della realizzazione degli intenti politici proposti dal legislatore.

« Sufficiente per tale realizzazione sembra, invece, la cautela dal legislatore medesimo usata di deferire al Ministro l'accertamento, ampiamente discrezionale, della appartenenza alla razza ebraica, e di consentire che tale accertamento possa esser fatto senza limitazione alcuna di mezzi istruttori e in difformità anche alle risultanze degli atti di stato civile (articoli 1 e 3 legge 13 luglio 1939, n. 1024).

« Particolare regolamentazione giuridica ha — si noti — la concessione del beneficio della discriminazione, che, per la sua natura discrezionale, non può formare oggetto di azione giudiziaria, e per cui la legge esclude, sul provvedimento del Ministro, anche il controllo giurisdizionale amministrativo (art. 14 ultimo comma, del decreto-legge). Giudicare sulle conseguenze ulteriori, specialmente di ordine patrimoniale, della appartenenza alla razza ebraica non implica valutazioni di ordine politico, ma l'applicazione, solo, di rigorose norme di diritto. Si arriverebbe, altrimenti, alla assurda conseguenza che il Ministro per l'Interno potrebbe decidere *ad libitum*, senza alcuna garanzia di procedura e senza possibilità di successivo controllo giurisdizionale, controversie civili, in tema, ad esempio, di nullità di matrimonio, di privazione della patria potestà, di proprietà di beni immobili, e così via, e controversie anche di natura penale, relative ai vari reati contemplati dalla legge per la difesa della razza. » — La Sezione ha pertanto respinta la eccezione di incompetenza.

527 V Sezione, 11 luglio 1941, n. 462 — Pres. FAGIOLARI — Est. ZOTTA — Lattes c. Istituto Vittorio Emanuele III in Napoli.

Provvedimenti per la difesa della razza italiana — Diritti dell'impiegato licenziato — Trattamento di quiescenza.

L'art. 22 del r. d. l. 17 nov. 1938 n. 1728 (provvedimenti per la difesa della razza italiana) deve intendersi come diretto ad attribuire all'impiegato licenziato un puro trattamento di quiescenza, sia pure liquidato nel modo più favorevole, e non un indennizzo per la risoluzione anticipata del rapporto.